

ALI – AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE
ASSOCIAZIONE FAMILIARI DI SOGGETTI CON DISAGIO SOCIALE E
DISABILITA' PSICHICA

-oOo-

Atto costitutivo e Statuto

L'anno duemilanove (2009) il giorno 29 maggio in Firenze con la presente scrittura privata redatta in duplice copia da registrarsi ai sensi dell'art. 148 comma 8 TUIR i sottoscritti:

- Lo Conti Francesco (LCN FNC 35L23 G273Z) nato a Palermo il 23.7.1935 residente in Firenze lungarno Colombo 26/A;
 - Pane Ferdinando (PNA FDN 43C07 B963H) nato a Caserta il 7.3.1943 residente in Firenze via Reginaldo Giuliani 210/C;
 - Fazio Sebastiana (FZA SST 44T42 G273T) nata a Palermo il 2.12.1944 residente a Palermo Luigi di Barca 18;
 - De Mecnas Francesco (DMC FNC 46°29 Z602F) nato in Brasile il 29.1.1946 residente a Pistoia via degli Imbarcati 9/C;
 - Stefàno Arnaldo (STF RLD 68L19 D612L) nato a Firenze il 19.7.1968 ivi residente via del Madonnone 21;
 - Corrado Gianluca (CRR GLC 68T30 L833T) nato a Viareggio (Lu) il 30.12.1968 residente a Firenze via di Soffiano 8;
- dichiarano di costituire l'associazione denominata:

ALI – AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE
ASSOCIAZIONE FAMILIARI DI SOGGETTI CON DISAGIO
SOCIALE E DISABILITA' PSICHICA

con l'obiettivo di promuovere una cultura della comprensione del disagio psichico e sociale che, superando una logica meramente terapeutica, assistenziale e accuditiva, ponga al centro del proprio agire l'individualità e le esigenze del disagiato, dei suoi familiari, degli operatori professionali e della società nel suo insieme in una reale ed integrata pratica di politica di solidarietà sociale.

L'associazione è regolata dalle norme di cui al Libro I - Titolo II - Capo III art. 36 e seguenti del c.c. e dal presente statuto composto di 16 articoli.

Per i primi 5 esercizi sociali, con scadenza fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, i soci fondatori deliberano di nominare il primo Consiglio Direttivo dell'associazione nelle persone di:

Lo Conti Francesco	- Presidente
Pane Ferdinando	- Consigliere
De Mecenas	- Consigliere

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto i soci fondatori nominano Corrado Gianluca quale coordinatore del costituendo Comitato Scientifico.

STATUTO

Art. 1) Denominazione e Durata

E' costituita l'Associazione "ALI - Autonomia Lavoro Integrazione Associazione familiari di soggetti con disagio sociale e disabilità psichica".

L'associazione, di durata illimitata nel tempo, è apolitica ed opera, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2) Sede

L'associazione ha sede in Firenze via Puccinotti 75

Art. 3) Scopi istituzionali

L'associazione, nell'ambito dell'obiettivo programmatico enunciato, ha le seguenti finalità istituzionali:

- 1) espletare azioni di tutela dei soggetti portatori di disagio circa i loro diritti civili, nel quadro della loro capacità di decidere ed agire, allo scopo di garantire a detti soggetti concrete opportunità di vita e di lavoro, cercando di evitare, per quanto possibile, il loro assoggettamento a forme di interdizione totale o parziale;
- 2) promuovere la conoscenza, anche in una visione interdisciplinare, del disagio psichico e sociale nella sue multiformi manifestazioni, dell'esperienze e/o progetti terapeutici, assistenziali e di integrazione adottati, degli interventi legislativi in materia, siano essi regionali, nazionali o esteri;
- 3) istituire, promuovere e coordinare una rete di relazioni stabili:
 - A) tra soggetti disagiati e loro familiari mediante l'informazione sulle varie modalità di servizi direttamente rivolti alla persona in difficoltà;
 - B) tra famiglie e istituzioni locali e nazionali mediante l'attivazione di uno sportello territoriale sul disagio mentale ed un apposito ufficio stampa;

- 4) organizzare periodici incontri con i soci al fine di:

A) raccogliere, condividere e dibattere problemi, temi di interesse comune, ipotesi di soluzione, anche al fine di sottoporli ai pertinenti organi istituzionali in una prospettiva di integrazione, revisione o modifica della normativa in materia;

B) promuovere ed orientare iniziative per la formazione di adeguati operatori di sostegno, nonché per la formazione e l'inserimento lavorativo del soggetto disagiato;

- 5) fornire ai soci eventuale assistenza legale sulle problematiche emergenti o connesse al disagio dei loro familiari;

- 6) organizzare, con il supporto del Comitato Scientifico, convegni, conferenze, incontri sia di orientamento della pubblica opinione, sia sulle tematiche del disagio psichico e sociale rientranti negli scopi dell'associazione;

- 7) presentare progetti, libri, film, opere teatrali ed espressioni artistiche connesse al disagio psichico, in una logica di approfondimento informativo e/o di generale accrescimento culturale;

- 8) favorire l'articolazione territoriale anche extraregionale dell'associazione, con incontri, iniziative e lo sviluppo dell'attività di cui al precedente punto 2);

- 9) istituire un centro di documentazione interdisciplinare sul tema del disagio psichico e sociale, nonché sulla legislazione in materia regionale, nazionale ed estera;

- 10) favorire lo studio di temi individuati dal Comitato Scientifico anche attraverso l'erogazione di apposite borse di studio in convenzione con istituzioni di livello universitario;

- 11) svolgere ogni altra attività connessa agli scopi dell'associazione, anche mediante sponsorizzazioni e partenariati finalizzati alla ricerca di sostegni finanziari all'attività istituzionale dell'associazione;

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito l'associazione può stipulare convenzioni e intese, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti e in generale per finalità connesse allo scopo sociale.

Art. 4) Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e le finalità.

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Soci Fondatori: coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione;

Soci Ordinari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che aderendo all'associazione si impegnano a dare la loro fattiva collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali;

Soci Sostenitori: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per dare un più solido sostegno all'associazione si impegnano a pagare una quota associativa annuale di importo maggiore;

Soci Onorari: le persone o gli enti, pubblici o privati, che per particolari benemerienze anche scientifiche sono dichiarati tali con decisione del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione impegna i soci al rispetto delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa di cui al successivo articolo 5) hanno diritto al voto singolo ed uguali diritti in seno all'associazione per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 5) Ammissione soci e quota associativa

L'ammissione a socio, ordinario o sostenitore, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, previo pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'importo della quota associativa annua a carico dei soci fondatori, ordinari e sostenitori. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa deve essere versata al momento dell'ammissione a socio e vale per l'anno solare di riferimento, successivamente deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per i soci morosi è ammesso il pagamento della quota associativa non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, pena la perdita del diritto a partecipare all'assemblea.

La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6) Recesso ed esclusione del socio

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza dell'anno. Esso non ha diritto al rimborso dei contributi versati né di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Il socio può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo:

- per il mancato pagamento della quota associativa annuale oltre la data del 31 marzo nel caso in cui, ricevuto l'invito ad adempiere da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, non vi provveda entro i 30 giorni successivi.
- quando il socio commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione.

Art. 7) Affiliati corrispondenti

Al fine di favorire la conoscenza dell'attività dell'associazione e l'eventuale ampliamento della base sociale è istituita la figura dell'affiliato corrispondente per le persone o gli enti, pubblici o privati che pur non potendosi impegnare fattivamente alla realizzazione dei suoi fini istituzionali sono comunque interessati a conoscere l'attività dell'associazione.

Gli affiliati possono usufruire dei servizi forniti dall'associazione ma sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 8) Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di revisione se istituito;

Art. 9) Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci i quali, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli con delega scritta da conservare agli atti altri soci, fatta eccezione per i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione se istituito.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi entro il 31 marzo in prima convocazione ed entro il 30 aprile in seconda convocazione ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o per e.mail, inviata a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente data, luogo ed argomenti posti all'ordine del giorno.

I soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative di cui al precedente art. 5), hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) si esprime sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

c) elegge il Consiglio Direttivo nel numero dei membri di cui al successivo art. 10);

d) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o dallo statuto.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dalla persona designata dai partecipanti. Essa è validamente costituita ed atta a deliberare con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Per l'assemblea che delibera la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Delle delibere dell'assemblea è data pubblicità mediante deposito presso la sede sociale del relativo verbale.

Art. 10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea è formato da almeno un membro per ciascuna delle categorie di soci di cui all'art. 5, se esistenti, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri che durano in carica 5 esercizi e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un componente il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o da due Consiglieri e sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

Le delibere del Consiglio vengono approvate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio amministra l'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio delibera inoltre:

- sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- sull'ammissione dei soci ordinari e sostenitori e sulla quota associativa annuale ai sensi dell'art. 5) nonché sulla messa in mora dei soci e la loro esclusione ai sensi dell'art. 6);
- sulla nomina dei soci onorari e sull'istituzione della figura di affiliato all'associazione;
- sulle modifiche da apportare allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- sull'istituzione del regolamento interno, se ne ravvisa l'opportunità di redazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- sulla nomina del Presidente e del Comitato Scientifico;
- sull'affidamento al Comitato Scientifico di pareri sulle iniziative e i progetti afferenti l'attività dell'associazione;
- su ogni altro argomento sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo dal Presidente o dai Consiglieri;

Il Consiglio predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, nomina se ne ravvisi la necessità il segretario

dell'associazione, che potrà essere scelto anche tra i non soci, assume dipendenti, determinandone attribuzioni e retribuzioni.

Al fine di garantire la continuità degli indirizzi programmatici dell'associazione e l'esecuzione dei progetti avviati dal Consiglio Direttivo diventano membri di diritto del Consiglio, con diritto di voto, coloro che hanno rivestito in passato la carica di Presidente.

I membri di diritto si aggiungono al numero dei consiglieri fissato dall'assemblea.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da conservare agli atti.

Art. 11) Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la rappresentanza legale e processuale dell'associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

Art. 12) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da un numero variabile di membri scelti anche tra i consiglieri, è nominato dal Consiglio Direttivo per approfondire, anche da un punto di vista interdisciplinare, le tematiche di interesse dell'associazione e per esprimere pareri sull'indirizzo, le iniziative e i progetti della medesima.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno uno o più coordinatori i quali, su richiesta del Presidente, possono partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Art. 13) Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo costituito dai soci;
- b) dai beni di qualsiasi genere acquistati dall'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali donazioni, eredità, legati, erogazioni e contributi di qualsiasi natura pervenuti da persone fisiche e giuridiche;

Per il proprio funzionamento e per il conseguimento delle proprie finalità, l'associazione utilizza:

- a) i contributi annuali versati dai soci;
- b) gli eventuali contributi di Istituzioni Comunitarie, di Amministrazioni Pubbliche, di altri enti pubblici o privati;
- c) i proventi della propria attività;
- d) le rendite del proprio patrimonio ed ogni altra attività che a qualsiasi titolo pervengono all'associazione;

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo con il rendiconto economico della gestione,

nonché il bilancio preventivo del nuovo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Le cariche istituzionali di presidente e di membro del consiglio direttivo sono di regola gratuite fatta salvo la pattuizione di compensi preconcordati per l'assolvimento di specifici incarichi.

Art. 14) Organo di revisione

L'assemblea, ove lo ritenga necessario, può istituire un Revisore Unico ovvero un Collegio di Revisori composto da tre membri con il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere la relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 15) Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In tale sede l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe ovvero per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) Norme di rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.